



ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) Codice
meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istr.uzione.it

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istr.uzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZQUI tel 081 5041130

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0012055 del 13/11/2021
04-08 (Uscita)

Ai Docenti tutti
Ai referenti Covid
Alla Commissione garanzia anticovid di Istituto
Ai Sigg. genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito
All'albo online
Agli atti

OGGETTO: Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prot. 1218 del 6/11/2021 . Nuove indicazioni.

Con la presente, si trasmettono le nuove Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico, di cui alla Circolare Prot. 0050079/11/2021 della DGPRES del Ministero e Nota tecnica aggiornata al 28/10/2021, al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dei percorsi scolastici.

Con la Nota prot. 1218 del 6 novembre 2021, sono state apportate alcune modifiche alla gestione dei casi di infezione da Covid-19 in ambito scolastico ed è fornito supporto operativo al dirigente scolastico “nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19”.

La nuova impostazione tiene conto dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS- o -2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il Dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il Dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono comunque **presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).**

Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP:

- se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;
- se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.

Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il Dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica è previsto:

1. Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai servizi di igiene e sanità pubblica;
2. Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificati da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell' 11 agosto 2021.

La nota tecnica del 28 ottobre 2021 fornisce indicazioni differenziate in base ai soggetti interessati alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

Pertanto, si potranno configurare le seguenti situazioni:

1. Rilevazione di un solo caso positivo in classe.

Si attiverà la “sorveglianza attiva”: tutti gli studenti della classe e i docenti saranno sottoposti immediatamente, nel giorno stesso o nel giorno successivo alla rilevazione della positività del compagno di classe, ad un test antigenico o molecolare gratuito (sono inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute). In caso di risultato negativo, studenti e docenti potranno rientrare in classe. Il testing verrà ripetuto da tutti al quinto giorno.

2. Rilevazione di due casi positivi nella stessa classe.

Se dovesse essere rilevato un secondo caso positivo nella stessa classe, gli studenti e i docenti vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi saranno sottoposti nuovamente allo stesso iter di prevenzione descritto al punto 1; gli studenti e i docenti non vaccinati o non negativizzati negli ultimi sei mesi saranno sottoposti a quarantena, con rientro dopo 10 gg. con esito negativo di tampone molecolare o antigenico di terza generazione, oppure dopo 14 gg. senza tampone (circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021).

3. Rilevazione di tre o più casi positivi nella stessa classe

In caso di rilevazione di almeno due casi positivi, oltre al caso indice, sarà disposta la quarantena per tutta la classe, secondo le norme riportate al punto 2, stabilite dal Ministero della Salute.

Per le indicazioni relative all'individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti, operatori scolastici, alunni specifiche per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado si rinvia integralmente alle tabelle 1.2.3.4. allegate alla nota tecnica del 28 ottobre 2021.

La pubblicazione al sito web www.iccalderisi.it ha valore di notifica per i destinatari. Si ricorda che tutti i protocolli anticovid-19 elaborati dalla scuola e pubblicati nell'apposita sezione devono essere rigorosamente rispettati. Se intervengono chiarimenti o integrazioni, sarà come di consueto mia cura portarle all'attenzione di tutta la comunità scolastica.

Per ulteriori approfondimenti si allegano:

- *Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione e della Salute Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico versione del 28 ottobre 2021;*
- *Trasmissione della nota tecnica prot. 1218 del 6/11/2021.*

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/1993